



Società cooperativa sociale a responsabilità limitata

Ente gestore Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta con D.M. del 2/8/2007

Provider ECM

Modello B

Codice Fiscale/partita IVA: 04438231005

Indirizzo: via Tuscolana 55, Roma - 00182

Telefono: 0670305720

Pagina web: <https://www.istitutodedalus.it/>

E-mail: info@istitutodedalus.it

Pec: istitutodedalus@pec.it

Anno di fondazione: 1993

Forma Associativa:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ organizzazione di volontariato | ☐ associazione di promozione sociale | ☐ ente filantropico |
| ☐ impresa sociale | ☒ cooperativa sociale | ☐ rete associativa |
| ☐ società di mutuo soccorso | ☐ associazione | ☐ fondazione |
| ☐ altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

Francesco Colacicco, Federico Bussoletti, Maria Elisabetta Berardi, Paola Ricca,
Andrea Ferrazza, Elisa Avalue.

Finalità (in breve):

- Assistenza sociale e sanitaria;
- La prevenzione, il recupero e la riabilitazione di ogni stato di emarginazione e disadattamento;
- Il sostegno, la consulenza e l'aiuto terapeutico a famiglie, coppie e individui in difficoltà.
- La formazione e l'aggiornamento sia in ambito pubblico che privato.
- Operare nel settore sociale e sanitario.
- La formazione continua in ambito sanitario.



Società cooperativa sociale a responsabilità limitata

Ente gestore Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta con D.M. del 2/8/2007

Provider ECM

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di...../.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021:/..... 2022:/..... 2023:/.....

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021:/..... 2022:/..... 2023:/.....

Luogo e data Roma, 17 / 11 / 2025

Firma del legale rappresentante

Francesco

..... Colacicco

21.11.2025

14:16:27

GMT+01:00





NOTAIO GIANLUCA ROSA

Guidonia Montecelio, Via Nomentana n. 55

Roma, Via Antonio Bertoloni n. 37

email: grosa@notariato.it

notaionrosa@hotmail.it

Tel. 0774/369616 - 06/8074844

Copia Notarile dell'Atto

di

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data

31 MAGGIO 2011

Parti

DEDALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.



NOTAIO GIANLUCA ROSA
Guidonia Montecelio, Via Nomentana n.55
Roma, Via Antonio Bertoloni n. 37
email: grosa@notariato.it
notaiorosa@hotmail.it
Tel. 0774/369616 - 06/8074844

Registrato a Tivoli
il giorno 06/06/2011
al n. 2660 Serie1T

REPERTORIO N. 3465

RACCOLTA N. 2329 -

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- della -----

----- "DEDALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di maggio,
alle ore nove e trenta. -----

----- (31 maggio 2011, ore 9 e 30) -----

In Roma, Via Antonio Bertoloni n. 37. -----

Avanti a me Dottor GIANLUCA ROSA, Notaio in Guidonia Montecelio, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- E' P R E S E N T E -----

- COLACICCO FRANCESCO, nato a Roma il 21 dicembre 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della società: -----

- "DEDALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", con sede in Roma, Via Tuscolana n. 55, numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, partita I.V.A. e codice fiscale 04438231005, R.E.A. n. RM - 767139. -----

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Ampliamento dell'oggetto sociale; -----

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue. - Assume la presidenza, su designazione dei presenti, ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto, il signor Colacicco Francesco, comparente sopra generalizzato, il quale dopo aver constatato: -----

- che sono intervenuti alla presente adunanza: -----

a) per l'Organo Amministrativo esso comparente e la signora Berardi Maria Elisabetta, avendo gli altri membri comunicato di essere informati sull'Ordine del Giorno e di non aver nulla da eccepire; -----

b) l'intero capitale sociale in proprio e per deleghe che, riconosciute valide, si acquisiscono agli atti della società, portato dai soci signori: -----

Colacicco Francesco, Berardi Maria Elisabetta, presenti in proprio, nonché dai signori Merenda Gabriella, Di Biagio Fulvia, Ricca Paola, Ciaschi Anna, Bussoletti Federico, La Verde Giuliana, tutti rappresentati dalla signora Ragazzo Eleonora, anch'essa presente, come risulta dal foglio di presenza, che, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparen-



te, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----
- che la società non ha collegio sindacale; -----
- che i soci si ritengono edotti sull'ordine del giorno sopra
indicato -----

----- D I C H I A R A -----
la presente assemblea validamente costituita e competente a
deliberare sul descritto ordine del giorno. -----
Il Presidente mi fa constare a verbale la volontà di ampliare
l'oggetto sociale, in particolare prevedendo che la società
possa svolgere anche l'attività di formazione ed educazione
continua in medicina (ECM), modificando conseguentemente il
corrispondente articolo 4) dello statuto sociale secondo il
nuovo testo di cui dà lettura: -----

----- "ART. 4 (Oggetto sociale) -----
La società ha per oggetto: -----
a) - l'assistenza sociale e sanitaria, la prevenzione, il
recupero e la riabilitazione di ogni stato di emarginazione e
disadattamento; -----
b) - il sostegno, la consulenza e l'aiuto terapeutico a fami-
glie, coppie e individui in difficoltà; -----
c) - la formazione e l'aggiornamento sia in ambito pubblico
che privato; -----
d) - operare nel settore sociale e sanitario; -----
e) - la formazione continua in ambito sanitario (ECM). -----
Potrà all'uopo assumere appalti da Enti e da privati, stipu-
lare convenzioni con Comuni, Province ed Unità Sanitarie Lo-
cali e con ogni altro organismo pubblico e privato. -----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-
dici necessari e utili alla realizzazione degli scopi socia-
li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di
stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La modalità di
svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-
lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente
vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni
forma. -----
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile." -----
Quanto sopra esposto l'assemblea, dopo esauriente discussio-
ne, all'unanimità -----

----- D E L I B E R A -----
1) di ampliare l'oggetto sociale prevedendo che la società
possa svolgere anche l'attività di formazione continua in am-
bito sanitario (ECM) e quindi modificare conseguentemente
l'art. 4 dello statuto sociale, statuto che composto di 31
(trentuno) articoli si allega al presente atto sotto la let-
tera "B" omissane la lettura per dispensa avutane dal compa-
rente -----

Il signor Colacicco Francesco procederà ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste o suggerite dal competente Registro delle Imprese in sede di iscrizione della delibera come sopra adottata e per opporre gli eventuali gravami. -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore dieci e quindici. -----
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparsa, che lo approva e lo dichiara conforme alla sua volontà, con me sottoscrivendolo alle ore dieci e quindici. -----
Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due intere pagine e quanto di questa terza fin qui contenuto. -----
F.TO: FRANCESCO COLACICCO; -----
F.TO: GIANLUCA ROSA NOTAIO -----

FOGLIO DI PRESENZA

dell'assemblea straordinaria in data 31 maggio 2011
della cooperativa:

"DEDALUS Società Cooperativa Sociale a r. l.", con sede lega-
le in Roma, Via Tuscolana n. 55, numero di iscrizione al Re-
gistro Imprese di Roma e codice fiscale 04438231005, R.E.A.
n. RM - 767139.

SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI

- FRANCESCO COLACICCO nato a Roma il 21 dicembre 1953;

Francesco Colacicco

- BERARDI MARIA ELISABETTA nata a Roma il 14 settembre 1973;

Maria Elisabetta Berardi

- RAGAZZO ELEONORA nata a Lentini (SR) il 10 gennaio 1966;

Ragazzo Eleonora

- RICCA PAOLA nata a Roma il 6 febbraio 1968;

- ANNA CIASCHI nata a Morolo (FR), il 22 maggio 1955;

- GABRIELLA MERENDA nata a Busto Arsizio il 4 gennaio 1965;

- DI BIAGIO FULVIA nata a Roma il 5 marzo 1954,

- BUSSOLETTI FEDERICO nato a Roma il 30 settembre 1975;

- LA VERDE GIULIANA nata a Roma il 2 luglio 1968;

tutti rappresentati da RAGAZZO ELEONORA

Ragazzo Eleonora

Consiglio di Amministrazione:

Consiglieri:

- COLACICCO FRANCESCO, nato a Roma il 21 dicembre 1953;

Francesco Colacicco

- BERARDI MARIA ELISABETTA Nata a Roma il 14 settembre 1973;

Francesco Colacicco



- STATUTO DELLA "DEDALUS Società Cooperativa Sociale a r.l." -

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e sue successive modifiche, con sede nel Comune di Roma la Società cooperativa denominata "DEDALUS Società Cooperativa Sociale a r.l."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art.6 della legge 142 del 30 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto:

- a) - l'assistenza sociale e sanitaria, la prevenzione, il recupero e la riabilitazione di ogni stato di emarginazione e disadattamento;
- b) - il sostegno, la consulenza e l'aiuto terapeutico a famiglie, coppie e individui in difficoltà;
- c) - la formazione e l'aggiornamento sia in ambito pubblico che privato;



d) - operare nel settore sociale e sanitario; -----
e) - la formazione continua in ambito sanitario (SCM). -----
Potrà all'uopo assumere appalti da Enti e da privati, stipulare convenzioni con Comuni, Provincie ed Unità Sanitarie Locali e con ogni altro organismo pubblico e privato. -----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- Art. 5 (Soci ordinari) -----

Il numero dei soci prevede un minimo di 3 soci. -----
Il quadro normativo di riferimento è quello delle società a responsabilità limitata (artt. 2519 e 2522 cc.) -----
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

----- Art. 6 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica o ente, ragione sociale e sede; -----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o
in contrasto con quella della cooperativa; -----
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al
limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-
siti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza
delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5,
delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le
modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-
ci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini
il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma
2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la
cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-
cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-
semblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia pro-
ceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-
stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa
delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-
rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-
blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-
cazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-
ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-
lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro
trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-
missione di nuovi soci. -----

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento: -----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini
previsti dal successivo art. 17); -----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle
spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assem-
blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
amministratori; -----



b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione la loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto istaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

----- Art. 8 (Diritti dei soci) -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

----- Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

----- Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perdute i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28). -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

----- **Art. 11 (Esclusione)** -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale, che abbia subito un provvedimento di licenziamento per un giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; -----

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento, che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5) senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; --

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5), o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; --

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28). -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

----- **Art. 12 (Liquidazione)** -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni



dall'approvazione del bilancio stesso. -----
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. -----
Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto. -----

----- Art. 13 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12). -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12). -----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. -----

----- TITOLO IV -----

----- STRUMENTI FINANZIARI -----

----- Art. 15 (Strumenti finanziari) -----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai

sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

TITOLO V -----

RISTORNI -----

Articolo 16 (Ristorni) -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: -----

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi; -----

- aumento gratuito del capitale sociale; -----

- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

a. in forma liquida; -----

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. --

TITOLO VI -----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 17 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; -----

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di



- cui al precedente articolo 15; -----
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7); -----
- e. dalla riserva straordinaria; -----
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

----- Articolo 18 (Caratteristiche delle quote) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5). -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. -----

----- Art. 19 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-

zione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; -----
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16); -----
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15); -----
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 17). -----

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. -----

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). -----

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; -----
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- 4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479-bis del codice civile. -----

Art. 21 (Assemblee) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Tra queste è possibile ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a tiratura nazionale. -- In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 20), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. -----

Art. 23 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -- Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

Art. 24 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 26 (Amministrazione) -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da

un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ---

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i

limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

L'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci. -----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o agli Amministratori delegati nei limiti della delega conferita loro, spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e

limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

L'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci. -----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o agli Amministratori delegati nei limiti della delega conferita loro, spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e

rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. -----

Art. 27 (Organo di controllo) -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. -----

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. -----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle

condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----

Il collegio sindacale, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. -----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci se nominati, ovvero nei loro confronti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed osservanza del presente atto costitutivo e statuto anche in sede di liquidazione - che non sia deferita per norma inderogabile all'Autorità Giudiziaria ordinaria - sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società; in caso di mancata nomina o di disaccordo tra gli arbitri, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. -----

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con dispensa da ogni formalità di procedura, e comunque in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato

tra le parti. -----

----- TITOLO IX -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 29 (Scioglimento anticipato) -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

----- Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); -----
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

----- TITOLO X -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

----- Art. 31 (Regolamenti e Rinvio) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

F.TO: FRANCESCO COLACICCO; -----

F.TO: GIANLUCA ROSA NOTAIO. -----

REGISTRATO

a ... ROMA ...
il ... 29-01-1993 ...
al n.

REPERTORIO N. 76821

RACCOLTA N. 7012

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno diciannove del mese di gennaio, in Roma Via A. Bertoloni n.37

Addì 19 Gennaio 1993

Avanti a me DOTTOR GIULIO BARTOLI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia con studio in Via Bertoloni n. 37,

sono presenti:

- DE GREGORIO FRANCESCA ROMANA, nata a Roma (RM) il giorno 20 maggio 1967, residente a Roma Via dell'Oratorio Damasiano n.15, psicologa, codice fiscale DGR FNC 67E60 H501C;
- CHIMENTI OSVALDO, nato a Cosenza (CS) il giorno 3 novembre 1964, residente a Roma Via Fara Sabina n.2, psicologo, codice fiscale CHM SLD 64S03 D086Q;
- VANNISANTI ANTONIO, nato a Roma (RM) il giorno 16 aprile 1960, residente a Roma Via Cittanova D'Istria n.18, psicologo, codice fiscale VNN NTN 60D16 H501L;
- ARAMBERRI MIRANDA IGNACIO, nato a Bilbao (Spagna) il giorno 17 gennaio 1954, residente a Bilbao (Spagna) Via Ronda n.2, psicologo, codice fiscale RMB GNC 54A17 Z131D;
- RICCA DOROTEA, nata a Cosenza (CS) il giorno 24 dicembre 1964, residente a Cosenza Via Isonzo n.14, medico chirurgo, codice fiscale RCC DRT 64T64 D086Q;



- NOCERINO SABRINA, nata a Roma (RM) il giorno 1 aprile 1966, residente a Roma Via Marano Equo n.32, medico chirurgo, codice fiscale NCR SRN 66D41 H501R;
- CIASCHI ANNA, nata a Morolo (FR) il giorno 22 maggio 1955, residente a Roma Via Valentino Banal n.31, psicologo, codice fiscale CSC NNA 55E62 F740W;
- COLACICCO FRANCESCO, nato a Roma (RM) il giorno 21 dicembre 1953, residente a Roma Via Valentino Banal n.31, psicologo, codice fiscale CLC FNC 53T21 H501W;
- LENIGNO FRANCESCO, nato a Cagliari (CA) il giorno 17 luglio 1951, residente a Roma Via Francesco Maria Galluzzi n.1, psicologo, codice fiscale LGN FNC 51L17 B354L;
- DI BIAGIO FULVIA, nata a Roma (RM) il giorno 5 marzo 1954, residente a Roma Via E. Gattamelata n.131, sociologo, codice fiscale DBG FLV 54C45 H501I;
- FERRAI GIAN TOMASO, nato a Arzana (NU) il giorno 13 marzo 1957, residente a Arzana Via V. Satta n.16, psicologo, codice fiscale FRR GTM 57C13 A454W.

Sono certo io Notaio dell'identità personale di detti componenti i quali, avendo i requisiti di legge, rinunziano, d'accordo fra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e quindi, con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1)

Fra i componenti, tutti cittadini italiani, ad eccezione del

Dott. Aramberri Miranda Ignacio, cittadino spagnolo, viene costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata, sotto la ragione sociale "DEDALUS Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

Art. 2)

La Società ha sede in Roma, Via Valentino Banal n. 31.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali e rappresentanze in ogni parte d'Italia ed anche all'estero.

Art. 3)

La durata della Cooperativa è fissata in anni cinquanta dalla data della costituzione della cooperativa stessa e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4)

La Cooperativa si propone gli scopi di cui all'art. 3 dello statuto sociale, statuto che, composto di 40 articoli, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e da essi e da me Notaio firmato, si allega al presente atto con lettera "A".

Art. 5)

Il capitale sociale è formato attualmente da 11 (undici) quote del valore nominale di lire 50.000 (cinquantamila) ciascuna, e pertanto il capitale attualmente è di lire 550.000 (cinquecentocinquantamila) e viene sottoscritto e versato nelle casse sociali dai comparenti, nella misura di lire 50.000 (cinquantamila) ciascuno.



Art. 6)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

La firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice-Presidente.

I componenti, riuniti in assemblea eleggono all'unanimità dei voti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

COLACICCO FRANCESCO, VANNISANTI ANTONIO, CIASCHI ANNA, LENIGNO FRANCESCO e DI BIAGIO FULVIA, i quali presenti accettano la carica loro conferita e dichiarano che alla loro nomina non osta alcun impedimento di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, riuniti in consiglio, eleggono all'unanimità Presidente del Consiglio stesso il Dottor COLACICCO FRANCESCO, e Vice-Presidente il Dottor VANNISANTI ANTONIO, i quali presen-

ti, accettano la carica loro conferita.

Art. 7)

I comparenti, riuniti in assemblea, nominano altresì, all'unanimità, il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nelle persone dei signori:

CHIMENTI OSVALDO, membro effettivo; Presidente;

- RICCA DOROTEA, membro effettivo;

- DE GREGORIO FRANCESCA ROMANA, membro effettivo;

- FERRAI GAIOTOMASO, membro supplente;

- NOCERINO SABRINA, membro supplente.

Tutti gli eletti a comporre il Collegio Sindacale, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che alla loro nomina non osta alcun impedimento di legge.

Art. 8)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al trentuno dicembre 1993.

Art. 9)

~~I comparenti, dichiarano che la cooperativa, essendo retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione varia, gode delle agevolazioni ai sensi delle leggi in materia di cooperazione.~~

I comparenti delegano il sig. Colacicco Francesco ad apportare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologa

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della cooperativa.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me richiesti lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come per legge.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e fin qui della sesta.

Firmato: Francesca Romana De Gregorio, Osvaldo Chimenti, Antonio Vannisanti, Ignacio Aramberri Miranda, Dorotea Ricca, Nocerino Sabrina, Anna Ciaschi, Francesco Colacicco, Francesco Lenigno, Di Biagio Fulvia, Ferrai Gintomaso, Giulio Bartoli Notaio.

Certifico io sottoscritto dott. Giulio Bartoli, Notaio in Roma che la presente è copia conforme al suo originale e consta di n° due fogli.

Si rilascia per uso di fiscale

Roma, il

8 Marzo 1983

